

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Delibere di Consiglio N.5 del 11-04-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di aprile alle ore 15:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Enrico Valentini	Sindaco	Presente
Elisabetta Carletti	Consigliere	Presente
Lucia Proietti	Consigliere	Assente
Sabrina Annibali	Consigliere	Presente
Maurizio Gervasi	Consigliere	Presente
Marco Brunelli	Consigliere	Presente
Annalisa Alessandrini	Consigliere	Presente
Filippo Malacchi	Consigliere	Presente
Diego Leonardi	Consigliere	Presente
Elisa Benvenuta	Consigliere	Presente
Alice Chinnici	Consigliere	Assente
Andrea Cimarelli	Consigliere	Presente
Manuel Bastianini	Consigliere	Presente

Assegnati n .13	In carica n. 13
Presenti n . 11	Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Giulio Massi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Carletti Elisabetta nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri:

Filippo Malacchi

Diego Leonardi

Manuel Bastianini



Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3 del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.



Provincia di Perugia

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»

TENUTO CONTO della necessità di garantire i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

CONSIDERATO, che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

VALUTATA l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Gualdo Cattaneo, ai fini dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 23/2011, risulta inserito nell'elenco regionale delle località turistiche con Determina Dirigenziale n. 9476 del 28/11/2012, e quindi ha la facoltà di introdurre tale imposta;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio e che, in merito, questa Amministrazione le ha incontrate in varie occasioni in cui è stata illustrata l'intenzione della stessa e in cui ha preso atto dei pareri espressi dalle stesse Associazioni;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2023 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approvava lo schema di Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

VISTO l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

ATTESO pertanto che in base alla suddetta norma i Comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

RITENUTO di istituire l'Imposta di soggiorno con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, onde



Provincia di Perugia

consentire i necessari adempimenti procedurali ed informativi indispensabili per I corretta applicazione e riscossione del tributo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di Soggiorno, dall'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito, delle persone fisiche (IRPEF), dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di Soggiorno, dall'Addizionale Comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i Regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 mrzo 2011 n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del Federalismo Fiscale. »;

RICHIAMATA la nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle



Provincia di Perugia

Delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del Decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico finanziaria che sarà rilasciato in tempi utili per la seduta consiliare;

VISTI:

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive 2 modificazioni;

- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e de gli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del presente servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione reso per appello nominale

Voti N.8 favorevoli – N.2 contrari (Benvenuta – Cimarelli) N.1astenuto (Bastianini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di istituire, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, nel Comune di Gualdo Cattaneo, l'Imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;



Provincia di Perugia

- 2) di approvare il "REGOLAMENTO COMNUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" che consta di n. 15 articoli e che, allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, così come prescrive l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, l'Imposta di Soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ALTRESI' con separata votazione ad esito unanime dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente Elisabetta Carletti Il Segretario Comunale Giulio Massi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82 del 7.3.2005 e norme collegate